

TI_GERICHTE 15.2002.41 vom 26. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.41

FR: TI_GERICHTE 15.2002.41 du 26 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2002.41 del 26 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Con decisione 25 febbraio 2002 il Pretore supplente della Giurisdizione di Blenio ha dichiarato l'apertura della liquidazione dell'eredità giacente relitta dal defunto _____ ex art. 573 CCS, ordinandone la liquidazione da parte dell'UEF di Blenio conformemente all'art. 193 e rel. LEF, ossia in via di fallimento. Ex art. 208 cpv. 1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rispetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. b) Dalla fotocopia prodotta dalla _____ emerge che il vaglia cambiario in esame è stato emesso il 25 gennaio 2002 all'ordine della _____ da _____, che è stato avallato da _____ e che scade il 4 marzo 2002, per cui ex art. 208 cpv. 1 LEF con l'apertura della liquidazione dell'eredità _____, avvenuta il 25 febbraio 2002, anche il credito della _____ incorporato nel vaglia cambiario in esame è divenuto esigibile.

E. 2

a) Secondo l'art. 213 cpv. 1 LEF il creditore può in via di principio compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. Questa norma riprende l'istituto di diritto privato della compensazione regolato nell'art. 120 ss. CO (Christoph Stäubli/Claude Dubacher, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 213). b) Ex art. 213 cpv. 2 LEF la compensazione non ha luogo 1. quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli compete su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO); 2. quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; In casu non è applicabile l'art. 213 cpv. 2 LEF che regola i casi di esclusione della compensazione. Infatti la _____ ha notificato un saldo a favore _____ in conto corrente di fr. 5'675.20 il 26 febbraio 2002, per cui, atteso che _____ è deceduto il 7 febbraio 2002, la banca doveva già essere debitrice del defunto, per quel che riguarda il conto corrente, prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente _____, avvenuta il 25 febbraio 2002. D'altro canto la ricorrente era creditrice dell'importo indicato nel vaglia cambiario sorto pure prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente, il vaglia cambiario essendo stato già emesso il 25 gennaio 2002. In ambo i casi previsti dall'art. 213 cpv. 2 LEF determinante è infatti il momento in cui sorge la contropotesa (Stäubli/Dubacher, op. cit., n. 18 e 19 ad art. 213 LEF). c) Ex art. 213 cpv. 3 LEF la compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona

fede prima dell'apertura del fallimento. Il creditore deve provare che ha acquisito il credito incorporato nella cartavalore prima dell'apertura del fallimento, in casu prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente. Inoltre deve dimostrare, che al momento dell'acquisizione del credito era in buona fede. La buona fede si riferisce al caso in cui il creditore abbia acquisito la cartavalore in vista della possibilità di avvantaggiarsi della compensazione in caso di fallimento del suo debitore (Stäubli/Dubacher, op. cit. n. 23 ad art. 213 LEF). Come già ritenuto, il vaglia cambiario in esame è stato emesso all'ordine della _____ il 25 gennaio 2002 e quindi prima dell'apertura della liquidazione dell'eredità giacente. In casu la buona fede va poi riconosciuta alla banca, trattandosi non di un fallimento, bensì della liquidazione di un'eredità giacente, conseguente ad un decesso che la ricorrente non poteva prevedere. Alla _____ va pertanto riconosciuto il diritto alla compensazione dell'avere in conto corrente in riduzione del credito di cui al vaglia cambiario.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4.

Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.